

TI_GERICHTE 90.2021.37 vom 2. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2021.37

FR: TI_GERICHTE 90.2021.37 du 2 septembre 2021

IT: TI_GERICHTE 90.2021.37 del 2 settembre 2021

Erwägungen

E. 42

NAPR. Fuori discussione la sua natura (limitatamente) edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT, travalicando i limiti di una zona di conservazione (o di protezione) degli insediamenti ai sensi dell'art. 18 LPT (di base inedificabile: cfr. DTF 145 II 83 consid. 4, 118 Ia 446 consid. 2c; Muggli in: op. cit., ad art. 18 n. 24-26). Il rapporto 2002 spiega infatti a pag. 19 che il criterio orientatore del PR di Malvaglia a partire dal quadro culturale illustrato (...) è quello di un rispetto del passato non nostalgico ma consapevole e propositivo. In sintonia con questo obiettivo, l'art. 7 NAPR, concernente l'aspetto estetico e i principi di disegno dello spazio, prevede al cpv. 3 che il riferimento alle tipologie edilizie delle preesistenze non è di carattere imperativo ed è ammessa anche un'architettura innovativa (per concezione e materiali) sia per parti di edifici restaurati sia per nuovi inserti come tasselli tra edifici preesistenti sia più in generale per nuove costruzioni di edifici e impianti. Per quanto attiene all'approccio di intervento nelle Ville e nei nuclei secondari il rapporto 2002 spiega a pag. 20 che è quello di offrire opportunità di intervento ai privati in consonanza all'obiettivo di mantenimento della struttura esistente. Tali finalità sono poi concretizzate negli interventi ammessi dall'art. 42 NAPR, fra cui in particolare la demolizione e la ricostruzione per la categoria C. Riuso e D. Uso (cpv. 3.1), la possibilità di erigere costruzioni accessorie (cpv. 6) e di proporre soluzioni alternative alle modalità d'intervento previste (cpv. 7), nonché nell'approccio adottato per i parcheggi dal piano del traffico e delle attrezzature di interesse pubblico (cfr. anche art. 21 cpv. 5 NAPR, secondo cui nella zona IS in applicazione dei criteri di tutela dei valori storici e ambientali e del contenimento dei costi di urbanizzazione, i posteggi sono concentrati nelle aree pubbliche istituite dal piano del traffico). Di conseguenza, come sostiene il ricorrente, la zona IS non avrebbe potuto essere approvata in quanto manifestamente lesiva dell'art. 38 a LPT. Infatti, il termine quinquennale entro il quale i cantoni avrebbero dovuto adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8 a cpv. 1 LPT, ossia entro il 1° maggio 2019, è ormai spirato, senza che il Canton Ticino abbia ottenuto l'approvazione del Consiglio federale delle modifiche delle schede R1, R6 e R10 del PD. Pertanto, allo stadio attuale qualsiasi aumento della superficie edificabile risulta nel nostro Cantone precluso (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling in: op. cit., ad art. 38 a n. 42-44). 5.4. Non sovverte questa conclusione il fatto che, nella risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato, partendo dal presupposto, come visto, errato secondo cui i nuclei tradizionali fossero già stati attribuiti alla zona edificabile dalla variante approvata nel 1994, abbia esaminato nel dettaglio la zona IS, apportandovi tutta una serie di modifiche, volte a renderne l'impostazione maggiormente conservativa. Premesso infatti, a pag. 23, che, in termini generali, l'approccio prescelto dal Comune non risultasse sufficientemente congruente con il principio di tutela generale degli insediamenti e di tutto il suo territorio, esso ha apportato tutta una serie di modifiche e di stralci all'art. 7 e 42 NAPR (cfr. in particolare capitolo 6.1. Modifiche d'ufficio che necessitano di una

pubblicazione , pag. 63, lett. a. e q.) e al piano del traffico per quanto attiene ai posteggi pubblici (cfr. capitolo 6.1. Modifiche d'ufficio che necessitano di una pubblicazione , pag. 63, lett. n). Non occorre tuttavia esaminare le conseguenze di tali modifiche sulla zona IS, posto che nessuno sostiene che tramite le stesse essa abbia perso il suo carattere edificabile.

6. 6.1. Alla luce di quanto precede, il ricorso merita di essere accolto. 6.2. Non si prelevano spese né tassa di giudizio (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmM). ARI 1, dotato di un servizio giuridico, non sono assegnate ripetibili, non trattandosi in concreto di una procedura particolarmente complessa (art. 49 cpv. 2 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la risoluzione del 18 marzo 2015 (n. 1113) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui approva la zona degli insediamenti storici (IS). 2. Non si prelevano spese. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). 4. Il dispositivo della presente decisione è pubblicato nel Foglio ufficiale. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.